



**COMUNE DI BARRALI**  
Provincia Sud Sardegna

*REVISORE UNICO*

Verbale n. 13 del 12.07.2023

Il sottoscritto Francesco Picciau, Revisore Unico dell'Ente, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 6 aprile 2021, ha ricevuto in data 11.07.2023, mediante PEC, la richiesta di parere sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.07.2023 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

**Oggetto: Modifica della programmazione del fabbisogno del personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13 febbraio 2023**

IL REVISORE UNICO

RICEVUTO

- la richiesta di parere sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.07.2023 avente ad oggetto: Modifica della programmazione del fabbisogno del personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13 febbraio 2023;
- la tabella della dotazione organica dell'ente;
- la tabella di calcolo dei limiti di cui al DM 17.03.2022.

CONSIDERATO

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita: "1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.4. . Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."*;
- l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita: "1. *Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui*

*all'articolo 60.3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute..”*

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita: *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
  - alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
  - strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

#### EVIDENZIATO

- che il concetto di "dotazione organica", secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

#### VISTO

- l'art.1 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i.ed in particolare il comma 557 e segg., che recitano: "557.Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a)... b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi vari a mente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente

norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento *nell'anno 2025 del predetto valore soglia* anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che

registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
- che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente.

### CONSIDERATO

che deliberazione n. 7 del 13 febbraio 2023 è stata adottata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 prevedendo:

- la conferma dell'incarico ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 dell'istruttore direttivo tecnico, cat. D per 18 ore settimanali, fino al 31 luglio 2023 per una spesa di € 12.309,43, compreso di oneri previdenziali e IRAP;
- la proroga del contratto di somministrazione di lavoro attualmente in essere per un istruttore amministrativo, cat C rideterminando l'orario in 23 ore settimanali, fino al 18 gennaio 2024 per una spesa complessiva di € 23.500,00;
- l'assunzione di un istruttore direttivo assistente sociale, cat. D a decorrere dal 1 aprile 2023 a tempo pieno e indeterminato, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, mediante procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero qualora la mobilità andasse deserta mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero mediante concorso pubblico, per una spesa complessiva annua di € 25.084,94 compreso di oneri previdenziali e IRAP;

### PRESO ATTO

della necessità di modificare la programmazione per l'anno 2023 revocando la procedura di mobilità volontaria per l'assunzione dell'istruttore direttivo – assistente sociale perché non rispondente alle esigenze dell'ente e di riorganizzare l'Area tecnica;

### RICHIAMATA

la determinazione del responsabile del Settore finanziario n. 2 del 08.01.2021, con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 6 del 27.01.2020 nella quale si da atto che:

- il limite della spesa del personale per il triennio 2011-2013 è pari a € 334.804,82;
- il rapporto fra le spese del personale (riferito all'anno 2022) e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2022) è pari a 27,54 %, al di sotto della soglia prevista dal Decreto Ministeriale per la fascia demografica da 1.000 a 1999 abitanti che è pari al 28,60%;

#### VERIFICATO

che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;

#### PRESO ATTO

della necessità di modificare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025, prevedendo:

Anno 2023

- l'assunzione di un istruttore da assegnare all'Area tecnica a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 15 luglio 2023, mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero mediante concorso pubblico, per una spesa annua per il 2023 di € 14.151,30 e di € 30.661,33 dal 2024, comprensivo di oneri previdenziali e IRAP;
- l'assunzione di un funzionario di elevata qualificazione, assistente sociale, a decorrere dal 15 luglio 2023 a tempo pieno e indeterminato, mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero mediante concorso pubblico, per una spesa per il 2023 di € 15.354,97 e di € 33.269,10 dal 2024 comprensiva di oneri previdenziali e IRAP;

Anno 2024

Nessuna assunzione

Anno 2025

Nessuna assunzione

#### VERIFICATO

che la spesa derivante dalle assunzioni sopra indicate, pari complessivamente a € 29.506,27 compreso IRAP, si riferisce alla sostituzione di personale cessato (l'assistente sociale è cessata per dimissioni il 20 febbraio 2023 e l'istruttore tecnico coprirà il posto lasciato vacante dall'istruttore direttivo tecnico assunto a tempo determinato con incarico ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000), e

conseguentemente non si determina un incremento della spesa che risulta compatibile con i più generali limiti finanziari previsti dalla normativa vigente;

#### RIPORTATO

- l'allegato relativo alla dotazione organica dell'ente come da tabella sottostante:

Cat.	Posti coperti al 31.12.2022		Posti da coprire per effetto del presente piano				Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT			
			2023	2023	2024	2025	
<b>Dir</b>							
<b>D3</b>							
<b>D</b>	3	2	1				168.525,78
<b>C</b>			1			0	14.151,30
<b>B3</b>							
<b>B</b>	1						28.184,13
<b>A</b>							
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>210.861,21</b>

#### VERIFICATO

- che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.

#### RIEPILOGATO

La proposta di delibera in oggetto che prevede la modifica della programmazione del fabbisogno del personale adottata con propria deliberazione n. 7 del 13 febbraio 2023, come segue:

- l'assunzione di un istruttore da assegnare all'Area tecnica a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 15 luglio 2023, mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero mediante concorso pubblico, per una spesa annua per il 2023 di € 14.151,30 e di € 30.661,33 dal 2024, comprensivo di oneri previdenziali e IRAP;



- l'assunzione di un funzionario di elevata qualificazione assistente sociale, a decorrere dal 15 luglio 2023 a tempo pieno e indeterminato, mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero mediante concorso pubblico, per una spesa per il 2023 di € 15.354,97 e di € 33.269,10 dal 2024 comprensiva di oneri previdenziali e IRAP;
- Anno 2024 - Nessuna assunzione;
- Anno 2025 - Nessuna assunzione;
- disporre la revoca della procedura di mobilità per l'assunzione dell'istruttore direttivo – assistente sociale pubblicata il 06.03.2023.

#### ATTESO

- che la programmazione del fabbisogno oggetto del presente parere, formerà parte integrante del piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO) di cui all'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, che sarà predisposto dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

#### RACCOMANDATO

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
- di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.


#### ACQUISITO

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Il REVISORE UNICO, tutto ciò premesso e considerato

#### ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.07.2023 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: Modifica della programmazione del fabbisogno del personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13 febbraio 2023.



Firmato digitalmente da:  
PICCIAU FRANCESCO  
Firmato il 12/07/2023 18:13  
Seriale Certificato: 1385789  
Valido dal 28/04/2022 al 28/04/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Revisore Unico  
Dott. Francesco Picciau  
f.to digitalmente

